



SENT. N. 17/2026

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

in composizione monocratica in persona del Giudice dr. Giuseppe Vella, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul il ricorso rubricato al n. **23658** del registro di segreteria, istruttoria n. **221/2023**, depositato in data 29 dicembre 2023, con cui la Procura regionale ha chiesto al Giudice designato, ai sensi degli artt. 141 e 144 del codice di giustizia contabile, di voler fissare con proprio decreto nei confronti dell'agente contabile esterno Sig.ra Catalini Ernesta, nata il 19/02/1934 a Monsampolo Del Tronto (AP) (CF: CTLRST34B59F380E), gestore della struttura ricettiva "Hotel Gioia", corrente in San Benedetto del Tronto (AP), via A. Volta n. 168, inerente alla gestione di riscossione e versamento dell'imposta di soggiorno corrisposta da coloro che hanno alloggiato nella sunnominata struttura ricettiva nell'anno 2019, disponendo contestualmente l'obbligo, a suo carico, di dare tempestiva notizia a codesta Ecc.ma Sezione Giurisdizionale dell'avvenuta presentazione del conto medesimo.

Ciò, con la contestuale richiesta di applicazione di una sanzione pecuniaria, prevista dall'art. 141, comma 6, del decreto legislativo n. 174/2016, nel caso di grave e ingiustificata omissione del deposito del

	conto entro il termine predetto.	
	VISTO il ricorso introduttivo del giudizio;	
	ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;	
	VISTI gli articoli 141, 142, 143 e 144 del codice di giustizia contabile;	
	UDITO nella Camera di Consiglio del 25 febbraio 2026, con l'assistenza	
	del Segretario dr.ssa Milena Posanzini, il rappresentante del Pubblico	
	Ministero nella persona della dr.ssa Mariaconcetta Pretara; assenti	
	l'agente contabile e l'Amministrazione.	
	FATTO e DIRITTO	
	1. Con il ricorso in epigrafe, la Procura Regionale ha formulato al	
	giudice monocratico designato dal Presidente della Sezione	
	Giurisdizionale istanza per la fissazione di un termine per la	
	presentazione del conto giudiziale sopra indicato.	
	Con decreto n. 78/2024 di questo Giudice, è stato fissato il termine per	
	la resa del conto giudiziale sopra indicato.	
	Con proprio decreto n. 15/2025 ha ordinato la compilazione d'ufficio	
	del conto, a spese dell'agente contabile, a cura del Segretario generale	
	del Comune di Comune di San Benedetto del Tronto (AP), ovvero al	
	funzionario della stessa amministrazione delegato dal medesimo	
	Segretario Generale con atto formale da comunicare, previamente, alla	
	segreteria della Sezione, unitamente alla nota indicativa delle spese	
	sostenute, assegnando per la predetta compilazione il termine di	
	quattro mesi dal ricevimento del decreto e condannato lo stesso agente	
	contabile al pagamento di una sanzione pecuniaria.	
	Il Comune di San Benedetto del Tronto ha depositato, in data 23 ottobre	
	2	

2025, il conto sottoscritto dal dirigente dott. Antonio Rosati (deposito

DAeD n. **105436**) alla quale è stata allegata la determina di

parificazione e la relazione dell'organo di controllo interno.

Con pec, assunta al Prot CORTE DEI CONTI - SEZ_GIUR_MAR -

SG_MAR - 0002987 del 12/12/2025, il Dirigente del Servizio Tributi,

Dott. Rosati Antonio, ha comunicato che non sussistono costi per la

compilazione del conto suddetto.

2. Nella camera di consiglio odierna, il Pubblico ministero ha concluso

per la cessata materia del contendere.

3. Dalla disamina degli atti risulta depositato il conto giudiziale.

4. Pertanto, per evidenti ragioni di economia processuale, tenuto conto

anche di quanto sancito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ.

sez, I, 21 marzo 2005, n. 6071), unitamente a quanto statuito da questa

Sezione secondo la quale il giudizio per resa di conto “....seppur

caratterizzato da tale strumentalità rispetto al giudizio di conto vero e proprio,

nondimeno tale procedimento ha natura giurisdizionale, la quale è ritraibile

dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi e che, in particolare,

determinano la sua definizione mediante la pronuncia di una sentenza,

immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all'esito di un'udienza

pubblica (art. 144 c.g.c.). Tale forma di definizione del giudizio per resa di

conto, alla luce delle disposizioni di cui agli artt. 141 e ss. del c.g.c., non può

subire variazioni a seconda del tipo di decreto che il giudice monocratico andrà

ad assumere, in quanto dalla lettura dell'art. 144 non possono ricavarsi

eventuali differenziazioni (in termini di definizione del giudizio) tra un decreto

che accolga il ricorso ovvero lo rigetti.” (cfr. Sez. giurisdiz. Marche, 31

	dicembre 2020, n. 198), deve procedersi, ai sensi dell'art. 144 c.g.c., alla	
	definizione del giudizio, con pronuncia di estinzione per cessata	
	materia del contendere.	
	Alla luce di quanto sopra esposto, anche a seguito delle richieste	
	formulate in giudizio dalle parti, questo Giudice ritiene che, ferme ed	
	impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti	
	nell'ambito della procedura prevista dagli articoli 145 e ss. c.g.c., deve	
	procedersi, ai sensi dell'art. 144 c.g.c., alla definizione del giudizio, con	
	pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.	
	Tenuto conto che della mancanza di contraddittorio nel presente	
	giudizio per resa del conto non vi è luogo a provvedere sulle spese.	
	PQM	
	La Corte dei conti	
	Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche	
	definitivamente pronunciando	
	- dichiara estinto il giudizio per la resa del conto in epigrafe, per cessata	
	materia del contendere nei termini di cui in motivazione.	
	Nulla per le spese.	
	Rimette gli atti al Magistrato relatore del conto giudiziale.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio del 25 febbraio 2026.	
	Il Giudice monocratico	
	(Giuseppe Vella)	
	f.to digitalmente	
	4	

Depositata in Segreteria in data 03.03.2026. Il funzionario amministrativo dott.ssa Milena Posanzini (f.to digitalmente)
--